

Allegato A - condizioni di maggior favore al personale assunto con CCNL UNEBA.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (38 ore settimanali) E INDETERMINATO di n. 1 unità di personale – Profilo Professionale “EDUCATORE PROFESSIONALE” – Livello 3S – Art. 37 CCNL UNEBA 14 febbraio 2020 armonizzato con il CCNL Funzioni Locali (prot. n. 6095/2024)

FERIE e ROL:

- per i primi tre anni dalla data di assunzione: riconoscimento delle **164** ore ferie annue anche nel caso di orario settimanale articolato su 5 gg. + ulteriori **12** ore annue (risultato rapporto ad h.s. 36 FL e 38 UNEBA) per un totale complessivo di **176** ore annue pari a **23** giorni annui;
- dal quarto anno dalla data di assunzione: riconoscimento delle **164** ore ferie annue anche nel caso di orario settimanale articolato su 5 gg. + ulteriori **27** ore annue (risultato rapporto ad h.s. 36 FL e 38 UNEBA) per un totale complessivo di **191** ore annue pari a **25** giorni annui;

Resta inteso che in caso di contratti part time o di contratti di durata inferiore ad un anno il monte ore sarà riparametrato. Le ferie possono essere usufruite solo a giornate intere. Con questo adeguamento tenuto conto anche della piena maturazione dei ROL (pari a 51,25 ore annue) il monte ore annuo complessivo (ferie + ROL) per il personale assunto con il contratto CCNL UNEBA è allineato al monte ore annuo ferie del personale assunto con CCNL FL.

PERMESSI RETRIBUITI:

in alternativa ai permessi di cui agli art. 63 e 64 del CCNL UNEBA è previsto, in riferimento art. 40 CCNL FL 16 11 2022 quanto segue:

- permessi per partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilità, o esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto (8) all'anno;
- lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre (3) per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso;
- permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso;

PERMESSI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI:

18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. I permessi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, il diniego deve essere motivato e formalizzato.

I permessi orari retribuiti non riducono le ferie e sono fruibili per frazioni di ora, per ulteriori specifiche vedere, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 41 del CCNL FL 16 11 2022). In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o di durata inferiore ad un anno si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

PERMESSI BREVI A RECUPERO:

36 ore annue. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. Il dipendente deve presentare richiesta al proprio responsabile che su valutazione, in relazione alle esigenze del servizio, può concedere il permesso.

Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi, secondo modalità individuate dal responsabile e; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. (riferimento art. 42 CCNL FL 16 11 2022)

CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA:

90 giorni lavorativi da fruire nell'arco temporale di tre (3) anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi.

Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui sopra - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.

Alla lavoratrice per i giorni di congedo spetta la retribuzione fissa nella misura del 100%

Per quanto non indicato si rimanda, per quanto compatibile, all'art. 43 CCNL FL 16 11 2022)

ASSENZE E PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE O ESAMI DIAGNOSTICI:

18 ore annuali retribuite – in relazione alla fruizione si rimanda, per quanto compatibile, a quanto indicato nell'art. 44 del CCNL FL 16 11 2022.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o di durata inferiore ad un anno, si procede al riproporzionamento delle ore annue previste.

CONGEDI DEI GENITORI: in alternativa a quanto indicato all'art. 62 del CCNL UNEBA per il periodo di congedo per maternità e per paternità (ex congedo obbligatorio) di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D. Lgs. n. 151/2001 al personale sarà riconosciuta la retribuzione nella misura del 100%.

DIRITTO ALLO STUDIO:

in alternativa a quanto indicato agli art. 35 e 36 del CCNL UNEBA al personale saranno riconosciute 150 ore retribuite per ciascun anno solare nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% di tutto il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda all'inizio di ogni anno. I permessi ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività

formative programmate dall'Azienda. Per quanto non specificato si rimanda, per quanto compatibile, all'art. 46 del CCNL FL 16 11 2022.

ASSENZE PER MALATTIA:

in deroga a quanto previsto dall'art. 69 del CCNL UNEBA 2017/2019 al personale assente per malattia spetta la retribuzione nella misura del 100% anche per i primi 17 gg. di assenza.

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA:

in deroga a quanto previsto all'art. 68 del CCNL UNEBA 2017/2019 al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici (12) mesi in un triennio (3 anni) da fruirsi al massimo in due (2) periodi

RICONOSCIMENTO ANZIANITA' DI LAVORO PREGRESSA DI 36 MESI, prevista dall'art. 80 del CCNL U.N.E.B.A., ai fini della piena maturazione degli istituti della quattordicesima, degli scatti di anzianità e dei R.O.L. (riduzione orario di lavoro)